



Osio Sopra, 14 marzo 2017

**Oggetto: Nuove procedure operative per la revisione dei mezzi pesanti**

E' stata rinviata dal 13 marzo al 4 aprile 2017 l'entrata in vigore della circolare del Direttore della Motorizzazione, contenente nuove procedure operative ed informatiche per effettuare la revisione annuale ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 3,5 tonnellate e agli autobus.

Con la circolare prot. RU 4791 del 27 Febbraio 2017, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha impartito nuove istruzioni sulle procedure operative e informatiche alla base della revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 ton e degli autobus.

L'ultima circolare ministeriale si compone di 4 allegati, di cui:

- l'allegato 1, individua gli elementi dell'equipaggiamento del veicolo sui quali è obbligatoria l'ispezione (sono 9 categorie - compresa la cat. 0 sull'identificazione del mezzo -, tra cui figurano l'impianto di frenatura, lo sterzo, la visibilità, ecc..) e, all'interno di ciascuno di essi, elenca le componenti da verificare, il metodo di esame (che può essere visivo oppure richiedere un'attività dell'operatore addetto alla verifica) ed i motivi dell'eventuale esito negativo. Sempre nell'allegato 1, i controlli non obbligatori sono stati contrassegnati dal simbolo (X)/(XX);
- l'allegato 2, riporta i controlli richiesti per ciascuna delle predette 9 categorie, suddivisi in 4 tipologie: controlli strumentali (colonna A); controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B); controlli visivi non compresi nei controlli strumentali (colonna C); controlli visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina specializzata (colonna D).

L'esito positivo dei controlli strumentali della colonna A comporta il superamento anche delle verifiche indicate nella colonna B. I controlli elencati nella colonna C devono essere eseguiti dall'operatore durante la revisione, mentre quelli visivi della colonna D dell'allegato 2 (descritti in maniera puntuale nel successivo allegato 3) sono di competenza esclusiva dell'officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul veicolo (iscritta alle categorie meccatronica, carrozzeria, gommista). Questo perchè l'operatore di revisione non è abilitato a eseguire quest'ultima tipologia di verifiche, le quali presuppongono lo smontaggio di alcune parti del veicolo oppure l'utilizzo di attrezzature specifiche non presenti in sede di revisione.

Di conseguenza, il legale rappresentante dell'officina che ha eseguito, con successo, i predetti controlli dovrà darne atto nel nuovo modello TT 2100 (allegato 4), sottoscrivendo l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione posta alla fine di pag. 2.

Più precisamente, costui è chiamato a dichiarare di aver sottoposto a corretta manutenzione il veicolo e, in particolare, di aver controllato e ritenuto conformi



alla norma tutti i punti indicati nella colonna D dell'allegato 2 ed esplicitati nel citato allegato 3 della circolare del MIT. La nota del MIT ha affrontato anche i seguenti aspetti, legati sempre alla revisione dei mezzi pesanti:

- Nastro operativo

La durata minima delle operazioni di revisione, è stata individuata come segue:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - Autobus _____                                      | 30 minuti |
| - Autoveicoli > 3,5 t _____                          | 20 minuti |
| - Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t _____                | 15 minuti |
| - Autoveicoli >3,5t + ADR (DTT306) _____             | 30 minuti |
| - Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR (DTT306) _____ | 30 minuti |

I tempi sopra indicati possono essere ridotti, quando il funzionario tecnico venga affiancato da un assistente. Per ogni tipologia di attività, è possibile l'aggiunta di uno SLOT pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo (es nastro operativo 6 h= 6x15 min= 90 min).

- Attività di supporto

Dove comandato, il personale di supporto al funzionario tecnico incaricato della revisione, deve svolgere i controlli strumentali utilizzando il prova fari, l'opacimetro, l'analizzatore e il fonometro, consegnando poi al predetto funzionario i referti con l'esito che verranno allegati al mod TT 2100 (o in alternativa, in caso di impedimenti tecnici, trascritti direttamente su questo modello).

- Revisione autobus

La revisione degli autobus può essere svolta anche presso tutte le sedi appartenenti all'Ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta.

- Nuovo modello TT 2100 (allegato 4)

La nota del MIT introduce una nuova versione del modello TT 2100. La parte anteriore di questo modello riporta una serie di informazioni sulle verifiche eseguite e sull'esito della revisione (regolare - ripetere - sospeso dalla circolazione), mentre quella posteriore contiene due dichiarazioni sostitutive di certificazione di assunzione di responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000), da compilare e firmare:

- una è richiesta al proprietario/utilizzatore del veicolo e, tra le informazioni da inserire, compare il numero di iscrizione al REN e all'Albo degli autotrasportatori (per il conto terzi), della licenza (per il trasporto in conto proprio) ovvero, nel caso di trasporto persone, dell'iscrizione al REN o dell'autorizzazione conto proprio.
- l'altra (come abbiamo visto in altra parte di questa circolare) è richiesta al Legale Rappresentante dell'officina di manutenzione che ha eseguito, con successo, le verifiche previste in maniera dettagliata nell'allegato 3 della nota del MIT.

Cordiali saluti.